



Ministero del Turismo

Direzione Generale Personale e Affari legali

ACCORDO INTEGRATIVO

RELATIVO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE

(Art. 16 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2022-2024)

VISTO il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha istituito il Ministero del Turismo, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il Decreto interministeriale del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2021, n.1745, istitutivo dell'Unità di Missione per il PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44, coordinato con la Legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 177, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*

VISTO il Decreto del Ministro del turismo 20 settembre 2024, prot. n. 184611, recante *“Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177”*;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'art. 52, comma 1 bis, del D.lgs. 165/2001 il quale dispone che, *“..... Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito...”*;

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l’art. 23, commi 1 e 2;

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo del 21 febbraio 2023, prot. n. 3508, di approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero del Turismo, valido per gli anni successivi al 2023;

CONSIDERATO che per gli anni 2021 e 2022 è stato utilizzato il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero della Cultura di cui al Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali 9 dicembre 2010, nelle more dell’adozione, da parte del Ministero del turismo, di un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della performance;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali, già Comparto Ministeri e, in particolare, l’articolo 13 del CCNL, Triennio 2019-2021, con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro Aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori, Area degli assistenti, Area dei funzionari, Area delle elevate professionalità;

VISTI l’articolo 16 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Centrali, Triennio 2022-2024, recante la disciplina delle progressioni economiche all’interno delle Aree per l’attribuzione dei differenziali stipendiali e le relative modalità e criteri di attuazione;

VISTO l’Accordo integrativo concernente la definizione delle Famiglie professionali del Ministero del turismo e delle relative competenze, nell’ambito dell’ordinamento professionale in attuazione del titolo III del CCNL del personale del Comparto Funzioni Centrali, Triennio 2019-2021, sottoscritto in data 12 maggio 2025;

VISTA la Determina Direttoriale prot. n. 182523/25 del 10/06/2025 relativa all’inquadramento giuridico del personale del Ministero del turismo nel nuovo sistema di classificazione del personale;

VISTA la Determina di costituzione del Fondo risorse decentrate – Anno 2024, prot. n. 199655/25 del 30/06/2025, certificata dal competente Ufficio Centrale di Bilancio, giusta nota MEF-UCB_MT-Prot. n. 4251 del 10/07/2025, nonché le prescrizioni inerenti al suddetto Fondo rese nella certificazione sull’Ipotesi di Accordo integrativo inerente alle modalità di utilizzo del Fondo risorse decentrate – Anno 2024 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica- Ufficio Relazioni sindacali, nota prot. n. DFP-0077873-P-28/10/2025, e dal Ministero dell’Economia e delle finanze-Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato- I.G.O.P., nota MEF-RGS-Prot. n. 226802 del 24 ottobre 2025, in esito alla procedura di controllo congiunto, di cui all’art. 40 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’Accordo integrativo inerente alle modalità di utilizzo del Fondo risorse decentrate – Anno 2024, sottoscritto da ultimo in data 24 novembre 2025, con il quale, per effetto delle modifiche ivi apportate, tenuto conto della rideterminazione del su citato Fondo, allo stato, il totale delle destinazioni regolate dalla contrattazione integrativa viene rideterminato in euro 430.821,40 (L.A);

CONSIDERATO, in virtù di quanto sopra, che la consistenza delle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate – Anno 2024 ammonta ad € 394.351,90 (L.A);

CONSIDERATO che la consistenza delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità relativa all'anno 2023, ultimo esercizio finanziario certificato dai competenti Organi di controllo all'esito del controllo congiunto ai sensi dell'art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001, giusta nota DFP 39820 P-del 11/06/2024 e nota MEF-RGS-Prot. 165292 del 10/06/2024, ammonta ad € 279. 123,76 (L.A.);

VISTA la certificazione sull'Ipotesi di Accordo integrativo relativo alla procedura di selezione per le progressioni economiche all'interno delle Aree, resa all'esito del controllo congiunto, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica- Ufficio Relazioni sindacali e del Ministero dell'Economia e delle finanze-Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato- I.G.O.P., di cui, rispettivamente, alla nota prot. n. DFP-0082778-P-17/11/2025 e alla nota MEF-RGS-Prot. n. 241703 del 17/11/2025;

VISTE le osservazioni riportate nella richiamata certificazione e la necessità di riformulare, in sede di sottoscrizione dell'Accordo definitivo, l'art. 5 dell'Ipotesi in argomento secondo criteri maggiormente rispondenti ad una logica premiale e meritocratica;

TENUTO CONTO che la quota del personale interessata alla procedura di progressione all'interno delle Aree non può superare la soglia del 50% della platea dei potenziali beneficiari, individuata escludendo l'approssimazione del decimale all'unità superiore, come da orientamento condiviso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e della Finanze, da ultimo ribadito nel parere DFP-0001140-P-08/01/2025;

RITENUTO di voler avviare una procedura selettiva interna per la progressione economica sia all'interno dell'Area dei Funzionari che all'interno dell'Area degli Assistenti e di dover, pertanto, determinare, in sede di contrattazione integrativa, sulla base delle disposizioni contrattuali attualmente vigenti, il numero dei differenziali attribuibili, nell'anno 2025, per ciascuna delle su citate Aree, nonché i criteri selettivi per l'attribuzione delle progressioni economiche in parola;

CONSIDERATO che la spesa complessiva determinata dall'attribuzione dei differenziali stipendiali ai vincitori della procedura di progressione economica all'interno delle Aree, quantificata al lordo degli oneri riflessi in € 36.324,75, risulta contenuta entro l'ammontare delle risorse certe e stabili, certificato per l'anno 2024 dagli Organi di controllo esterni;

la parte pubblica, rappresentata dal Direttore generale della Direzione generale Personale e Affari legali, Dott. Fabio Le Donne, e la delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto Funzioni Centrali che hanno sottoscritto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Concordano

che sarà avviata una procedura selettiva interna per la progressione economica all'interno dell'Area dei Funzionari e all'interno dell'Area degli Assistenti per l'anno 2025, per il personale del Ministero del Turismo, secondo i criteri di selezione previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali, al fine di attribuire il differenziale stipendiale al personale vincitore, nei limiti delle risorse aventi carattere di

certezza e stabilità, a valere sul Fondo risorse decentrate 2025 per un ammontare massimo di euro 36.324,75 (L.A.).

- Art. 1 -

Differenziali stipendiali per Area funzionale

1. I differenziali stipendiali attribuibili all'esito della procedura per le progressioni economiche all'interno delle Aree sono ripartiti come di seguito riportato:

AREA	DIFFERENZIALI STIPENDIALI ATTRIBUIBILI	VALORE DIFFERENZIALE STIPENDIALE	TOTALE VALORE DIFFERENZIALI STIPENDIALI ATTRIBUIBILI L.D.	TOTALE VALORE DIFFERENZIALI STIPENDIALI ATTRIBUIBILI L.A.
FUNZIONARI	10	2.250,00 €	22.500,00	31.135,50
ASSISTENTI	3	1.250,00 €	3.750,00	5.189,25
TOTALE			26.250,00	36.324,75

2. L'attribuzione dei differenziali stipendiali avviene al termine delle procedure selettive disciplinate dal presente Accordo con decorrenza 1° gennaio 2025 per i dipendenti selezionati in base ai criteri di seguito disciplinati, che si collocano in posizione utile.

3. L'Amministrazione provvederà ad informare tutto il personale dell'avvio delle procedure mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero del Turismo.

- Art. 2 -

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alle procedure per le progressioni economiche all'interno delle Aree i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del Ministero del Turismo, anche in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra Pubblica Amministrazione o Ente, con esclusione dei dipendenti di altra Amministrazione comandati presso il Ministero del Turismo, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere nei ruoli del Ministero del turismo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;

b) essere in servizio presso il Ministero del turismo nell'Area di appartenenza da almeno due anni alla data del 31 dicembre 2024. A tal fine, l'anzianità di servizio maturata nell'Area con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in continuità con l'immissione nel ruolo del Ministero del turismo, è equiparata a quella a tempo indeterminato;

c) non aver beneficiato, nei 2 anni antecedenti al 1° gennaio 2025, di alcuna progressione economica o verticale;

d) non essere stati destinatari negli ultimi due anni precedenti la data scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL funzioni centrali 2019-2021, al rimprovero scritto.

2. Sono ammessi a partecipare con riserva alla procedura i dipendenti in servizio, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sottoposti a procedimento disciplinare pendente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di progressione economica. In questo caso, l'eventuale attribuzione del differenziale stipendiale è sospesa ed è subordinata alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione ovvero con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa, ovvero non superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021.

- Art. 3 -

Criteri selettivi

1. Il riconoscimento dei differenziali stipendiali, fino a concorrenza del numero fissato all'articolo 1 del presente Accordo, è attribuito sulla base delle graduatorie formulate per ciascuna Area interessata e redatte secondo i criteri di seguito indicati.

2. Il punteggio massimo da attribuire è pari a **100 punti**, così ripartiti:

- a) Massimo 40 punti per la media delle ultime 3 valutazioni annuali conseguite;
- b) Massimo 30 punti per l'esperienza professionale;
- c) Massimo 30 punti per le capacità culturali.

2. Al personale che non abbia ottenuto progressioni economiche nell'Area di appartenenza, da più di 6 anni viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 5% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.

- Art. 4 -

Determinazione dei punteggi

1. La determinazione dei punteggi avviene secondo quanto di seguito esposto:

1) **Massimo 40 punti** per la **media delle ultime tre valutazioni professionali** nell'Area di appartenenza, attribuiti secondo i criteri di cui alla seguente tabella:

MEDIA ULTIME TRE VALUTAZIONI INDIVIDUALI	RANGE MEDIA VALUTAZIONE PUNTI	PUNTI
	≥90 - 100	40,00
	≥80 - <90	38,00
	≥70 - <80	36,00
	≥60 - <70	34,00
	≥50 - <60	32,00
	≥40 - <50	30,00
	≥30 - <40	28,00
	<30	25,00

Per il personale in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, non valutato in una o più delle annualità di riferimento secondo il vigente sistema di valutazione della performance individuale del personale delle Aree del Ministero del Turismo, si provvederà ad acquisire da parte

all'Amministrazione, Ente o Struttura di competenza la scheda di valutazione compilata a cura del valutatore di riferimento con eventuale richiesta di conversione della valutazione espressa in centesimi.

Per il personale in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, ma sprovvisto della valutazione alla/e annualità mancante/i, viene attribuito un valore pari a zero.

2) Massimo 30 punti per l'esperienza professionale, attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) **2 punti** per ciascun anno di servizio prestato, o frazione di esso superiore a sei mesi e un giorno, per l'esperienza professionale maturata quale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato nell'Area di appartenenza;

b) **2,5 punti** per ciascun anno di servizio prestato, o frazione di esso superiore a sei mesi e un giorno, per l'esperienza professionale maturata quale dipendente con contratto di lavoro subordinato nei ruoli del Ministero del turismo;

c) **1,5 punti** per ciascun anno di servizio, o frazione di esso superiore a sei mesi e un giorno, per l'esperienza professionale maturata quale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 in Area diversa da quella di appartenenza.

Ai fini del computo dell'esperienza professionale non si tiene conto dei periodi di aspettativa o di ogni altra situazione giuridica non utile ai fini della decorrenza dell'anzianità.

3) Massimo 30 punti per i titoli di studio e culturali, valutati come di seguito riportato:

Per Assistenti

ASSISTENTI				
CAPACITA' CULTURALI	TITOLI DI STUDIO	MAX 26,00	DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (4 O 5 ANNI)	22
			DIPLOMA UNIVERSITARIO	23
			LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO	24
			LAUREA SPECIALISTICA - V.O. - MAGISTRALE	26
	TITOLI AGGIUNTIVI	MAX 4,00	Ulteriore LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO	2
			Ulteriore LAUREA SPECIALISTICA - V.O.- MAGISTRALE *	3
			MASTER I LIVELLO **	2
			MASTER II LIVELLO/DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE **	3
			DOTTORATO	4
			ABILITAZIONE PROFESSIONALE***	4
			ATTESTAZIONE EX ART. 7 DELLA L. N. 4/2013 ****	2

Per i titoli di studio è valutato solo il titolo di studio più elevato posseduto. I titoli aggiuntivi sono valutabili fino a un massimo di 4 punti.

*Il punteggio attribuito alla laurea specialistica o alla laurea magistrale assorbe il punteggio della laurea di durata triennale quando il titolo di secondo livello costituisce la naturale prosecuzione del titolo di primo livello.

** esclusivamente se rilasciati da Istituzioni Universitarie, pubbliche o non statali legalmente riconosciute in seguito al conseguimento di un precedente titolo universitario.

*** se conseguite previo superamento di un esame di Stato. Sono incluse le abilitazioni post-diploma.

**** in corso di validità, rilasciata da un'Associazione professionale in relazione all'esercizio di attività professionale attinente alla Famiglia professionale di appartenenza.

Per i Funzionari

FUNZIONARI				
CAPACITA' CULTURALI	TITOLI DI STUDIO	MAX 23,00	DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (4 O 5 ANNI)	17
			DIPLOMA UNIVERSITARIO	19
			LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO	20
			LAUREA SPECIALISTICA - VO - MAGISTRALE	23
	TITOLI AGGIUNTIVI	MAX 7,00	Ulteriore LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO	2
			Ulteriore LAUREA SPECIALISTICA - VO - MAGISTRALE*	3
			MASTER I LIVELLO **	2
			MASTER II LIVELLO/DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE **	3
			DOTTORATO	4
			ABILITAZIONE PROFESSIONALE***	4
			ATTESTAZIONE EX ART. 7 DELLA L. N. 4/2013 ****	2

Per i titoli di studio è valutato solo il titolo di studio più elevato posseduto. I titoli aggiuntivi sono valutabili fino a un massimo di 7 punti.

*Il punteggio attribuito alla laurea specialistica o alla laurea magistrale assorbe il punteggio della laurea di durata triennale quando il titolo di secondo livello costituisce la naturale prosecuzione del titolo di primo livello.

** esclusivamente se rilasciati da Istituzioni Universitarie, pubbliche o non statali legalmente riconosciute, in seguito al conseguimento di un precedente titolo universitario.

*** se conseguite previo superamento di un esame di Stato.

**** in corso di validità, rilasciata da un'Associazione professionale in relazione all'esercizio di attività professionale attinente alla Famiglia professionale di appartenenza.

- Art. 5-

Graduatorie

1. Le graduatorie provvisorie saranno formulate distintamente per ciascuna Area, sulla base dei criteri selettivi individuati e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura di progressione economica.

2. Nel caso in cui si determini una parità di punteggio nella graduatoria finale della procedura, la precedenza verrà attribuita al dipendente secondo i seguenti criteri di priorità da applicarsi in via tra loro successiva:

a) maggiore esperienza professionale maturata con contratto di lavoro subordinato nei ruoli del Ministero del turismo;

b) maggiore valore della media delle ultime tre valutazioni della performance individuale di cui all'art. 4;

c) titolo di studio più elevato posseduto, compresi i titoli di studio aggiuntivi di cui all'art. 4, comma 1, punto 3) del presente Accordo;

d) maggiore esperienza professionale maturata con contratto di lavoro subordinato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001.

2. In caso di ulteriore parità, si applica l'art. 32, comma 4, del D.lgs. 165/2001 relativo all'esperienza di distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 184, recante il "Regolamento di attuazione relativo ai distacchi del personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le Organizzazioni internazionali o Stati esteri".

- Art. 6 -

Attribuzione del differenziale stipendiale

1. L'attribuzione del differenziale stipendiale avverrà al termine della procedura disciplinata nel presente Accordo, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Roma,

Letto, confermato e sottoscritto

PARTE PUBBLICA

Dott. Fabio Le Donne

PARTE SINDACALE

CISL FP

CONFSAL UNSA

FLP

CONFINTESA FP

RSU
